

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 25 marzo 2021

Oggetto: Decreto Sostegni e cartelle esattoriali – ns rif. 05/2021

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 41/2021 cosiddetto “Decreto Sostegni” segnaliamo di seguito le principali novità in materia delle attività in capo all’Agente delle Riscossione e annullamento dei carichi.

PAGAMENTO CARTELLE, AVVISI DI ADDEBITO E ACCERTAMENTO

A seguito delle precedenti normative in materia di COVID-19, viene differito al 30 aprile 2021 il termine di sospensione per il pagamento delle cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).

Sono pertanto sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e quindi entro il 31 maggio 2021.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI NOTIFICA E PIGNORAMENTI

Sono sospese fino al 30 aprile 2021 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.

Sono altresì sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Nella tabella riportata di seguito segnaliamo la nuova scadenza per il pagamento delle rate scadute nel 2020 e che hanno scadenza 2021.

SCADENZA PAGAMENTI RATE 2020	SCADENZA PAGAMENTI RATE 2021
<p>Differimento al 31 luglio 2021 del termine "ultimo" per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla "<u>Rottamazione-ter</u>", al "<u>Saldo e stralcio</u>" e alla "<u>Definizione agevolata delle risorse UE</u>".</p> <p>Tale termine era stato precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal "<u>Decreto Ristori</u>" (DL n. 137/2020).</p> <p>In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l'anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.</p> <p>Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.</p> <p>Entro il 31 luglio 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:</p> <ul style="list-style-type: none">• le rate della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;• le rate del "Saldo e stralcio" scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.	<p>Differimento al 30 novembre 2021 del termine "ultimo" per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla "<u>Rottamazione-ter</u>", al "<u>Saldo e stralcio</u>" e alla "<u>Definizione agevolata delle risorse UE</u>".</p> <p>In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l'anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.</p> <p>Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.</p> <p>Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:</p> <ul style="list-style-type: none">• le rate della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;• le rate del "Saldo e stralcio" scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021. <p>Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell'anno 2021 della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE".</p>

STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5 MILA EURO

Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni", hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Tra i debiti oggetto dello "Stralcio" sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" di cui all'art. 3 DL n. 119/2018, all'art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.

I beneficiari dello "Stralcio" sono:

- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

La definizione delle modalità e delle date dell'annullamento dei debiti sarà disposta con un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del "Decreto Sostegni".

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni"), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

L'annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione:

- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

====ooOoo====

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti